



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



SERVIZIO STUDI

DOCUMENTO 12 - 2019

Note all'art. 1, commi 965-967, della legge 145/2018 - Bilancio dello Stato 2019

In materia di riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni per mancata approvazione di una riforma con ricalcolo contributivo dei vitalizi in corso di erogazione

XVII Legislatura - Gennaio 2019

*I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel. 091 705-4752/4764 – fax 091 705-4333
mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it*

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

NOTA ALL'ARTICOLO 1 commi 965-967 legge 145/2018..... 4

APPENDICE NORMATIVA 17

NOTA ALL'ARTICOLO 1, commi da 965 a 967 legge 145/2018

L'articolo 1, ai commi da 965 a 967 della legge di bilancio di previsione dello Stato 2019-2021, approvata il 30 dicembre 2018 e pubblicata nella Guri 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., prevede che tutte le Regioni, comprese quelle speciali, debbano rideterminare gli assegni vitalizi ai consiglieri regionali (in Sicilia deputati) cessati dal mandato in corso di erogazione, sulla base di una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni da raggiungersi entro il 31 marzo prossimo, in mancanza della quale le Regioni dovranno comunque procedere al ricalcolo contributivo degli stessi vitalizi.

Nel caso in cui le Regioni non dovessero provvedere in tal senso, le norme stabiliscono una decurtazione pari al 20 per cento dei trasferimenti statali in favore della Regione, fatta eccezione per alcune tipologie di trasferimenti (cioè quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale).

In proposito si osserva quanto segue:

A) PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL RICALCOLO CON METODO CONTRIBUTIVO DEI VITALIZI IN CORSO DI EROGAZIONE E LESIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA REGIONALE

La misura proposta dalle norme in questione e in mancanza della quale verrebbe disposta una riduzione del 20% dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni presenta forti dubbi di incostituzionalità, soprattutto in termini di violazione del principio di uguaglianza, parità di trattamento e del legittimo affidamento. Si fa presente, infatti, in primo luogo che ricalcolare con il sistema contributivo vitalizi in corso di erogazione da decenni, costituisce una misura del tutto unica nel nostro ordinamento, considerato che

nessuna riforma pensionistica, dalla Dini alla Fornero, è mai intervenuta ricalcolando pensioni (cui i vitalizi sono assimilabili) in corso di erogazione. Al contrario, tali riforme hanno sempre garantito i trattamenti maturati, modificando la normativa per il futuro. Con riferimento alla problematica in questione si rinvia al documento predisposto dagli Uffici dell'Assemblea in occasione dell'esame da parte del Consiglio di Presidenza di una proposta del Movimento 5 stelle, di ricalcolo con metodo contributivo dei vitalizi erogati agli ex deputati dell'Ars.

Subordinare, pertanto, l'erogazione di finanziamenti alle Regioni all'adozione da parte delle stesse di interventi da considerare illegittimi, costituisce un vulnus dell'autonomia delle Regioni stesse, mettendo a repentaglio la corretta ripartizione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente. Tale disposizione, pertanto, ad avviso di questi Uffici, potrebbe essere valutata ai fini della proposizione da parte della Regione siciliana (potere attribuito al Presidente della Regione, previa delibera di giunta, dall'articolo 30 dello Statuto e dall'articolo 32 della legge n. 87/53, istitutiva della Corte costituzionale) di ricorso presso la Corte costituzionale per lesione delle prerogative garantite alle Regioni medesime ed a quelle speciali in particolar modo.

Si rappresentano, infatti, alcune considerazioni, relative alla legittimità ed alla ragionevolezza delle misure dalla cui mancata previsione i commi 965-967 della legge n. 145/ 2018 fanno discendere a carico delle Regioni l'applicazione delle sanzioni precedentemente descritte.

La norma in questione afferma che la riduzione dei trasferimenti erariali si avrà quando le Regioni, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, non *“provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.”*

Sebbene nella nuova formulazione della norma, che prima non prevedeva il passaggio alla cosiddetta intesa in conferenza Stato regione (si veda in proposito l'articolo 75 del ddl n. 1334 relativo al bilancio dello Stato 2019/2021, riportato in appendice) non siano più presenti i margini di indeterminatezza del precedente testo, occorre sottolineare che la previsione da attuare per non incorrere nell'inadempimento è sicuramente fonte di criticità per il fatto che si parla di vitalizi "già in essere" e quindi di interventi retroattivi.

La legittimità costituzionale di un ricalcolo retroattivo è stata messa in dubbio da più parti e in diverse occasioni. Da parte della dottrina, nelle audizioni di docenti universitari nel corso della discussione al Parlamento del ddl Richetti svoltasi nella precedente legislatura; da parte della Corte costituzionale che ha più volte sottolineato in tema di diritti quesiti in ambito pensionistico la necessità di salvaguardare i principi del legittimo affidamento e di uguaglianza, circoscrivendo la legittimità degli interventi a misure temporanee e comunque dotate di proporzionalità e adeguatezza (da ultimo sent. 173/2016).

Si fa presente che è in atto un ampio contenzioso al Parlamento nazionale, ove sono stati presentati all'organo di autodichia numerosissimi ricorsi.

Pertanto legare l'irrogazione di una (pesante) sanzione a carico delle Regioni all'adozione di provvedimenti di dubbia legittimità appare irragionevole e potenzialmente lesivo della sfera di attribuzioni e di autonomia della Regione che, ai sensi della citata legge n. 87/1953, potrebbe ricorrere alla Corte costituzionale impugnando la norma citata, ritenendo " *invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali*".

b) DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE
MISURE PREVISTE DALLA LEGGE 145/2018

Si segnala, peraltro, che, con riferimento ai commi da 965 a 967 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello Stato 2019-2021, possono essere sollevati ulteriori motivi di criticità per presunta violazione del principio di eguaglianza di trattamento.

Si rileva, infatti, che proprio la medesima legge n. 145/2018 all'art 1 comma 261 interviene sui trattamenti pensionistici (cui gli assegni vitalizi sono assimilabili) di importo superiore a determinate soglie, non però rideterminandoli con il sistema contributivo, ma prevedendo a carico degli stessi trattamenti pensionistici un contributo di solidarietà temporaneo, misura evidentemente meno penalizzante di quella prevista per gli assegni vitalizi in favore dei deputati regionali cessati dal mandato.

Tale circostanza non fa che avvalorare il carattere di illegittimità della misura prevista che provocherebbe agli attuali beneficiari degli assegni vitalizi un taglio permanente a regime, senza quindi il carattere della temporaneità che la Corte costituzionale ha individuato come necessario per giustificare trattamenti restrittivi dei diritti acquisiti quali quelli in questione e che farebbe discendere da un intervento di dubbia costituzionalità una grave conseguenza (la riduzione di una certa percentuale di fondi statali a favore della Regione) fortemente penalizzante per il bilancio regionale e quindi per il finanziamento delle funzioni svolte dall'Ente. Si fa, infatti, presente che la ripartizione delle risorse statali alle regioni viene di norma effettuata (eccezion fatta per casi specifici) tenendo conto delle attribuzioni delle regioni stesse con una distribuzione dei finanziamenti fra gli enti regionali che rispetta anche proporzionalmente alcuni parametri quali

la dimensione della Regione, la popolazione etc. In generale, insomma, potrebbe essere messa in discussione il corretto equilibrio fra funzioni e risorse, principio che è costituzionalmente garantito.

c) SPROPORZIONE DELLA SANZIONE: RIDUZIONE DEL 20% DEI TRASFERIMENTI ERARIALI ALLE REGIONI

La riduzione del 20% dei trasferimenti erariali alle regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale), nel caso in cui esse non adottino la rideterminazione dei vitalizi in essere secondo il metodo contributivo, appare viziata da irragionevolezza perché non in linea con il principio di proporzionalità fra sanzione irrogata e obiettivo da perseguire.

Pur essendo, infatti, stata attenuata la misura del taglio ai trasferimenti statali, oggi quantificata nel 20% dei trasferimenti erariali, fatte salve alcune poste che sono comunque assicurate alla Regione stessa, (la norma originariamente proposta dal Governo prevedeva una riduzione dell'80% dei trasferimenti suddetti, ricalcando quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 174/2012, c.d. "decreto Monti" per la riduzione dei costi della politica che prevedeva uguale riduzione dell'80% dei trasferimenti erariali alle regioni sebbene a fronte di una serie di adempimenti molto più numerosi e che avrebbero comportato risparmi complessivamente molto più ingenti) resta comunque una sproporzione fra la sanzione prevista a carico della regione e l'ammontare dei risparmi che la riforma con metodo contributivo degli assegni vitalizi in corso di erogazione produrrebbe.

Il risparmio atteso dal ricalcolo, infatti, da quantificare per l'Assemblea regionale siciliana all'incirca in 8 – 9 milioni di euro, raggiunge cifre certamente inferiori alla penalizzazione imposta al

bilancio regionale **che si attesta intorno ai 22 milioni di euro (si veda in proposito la tabella riepilogativa riportata in chiusura della presente nota). La norma, pertanto, manca di proporzione rispetto all'obiettivo, posto che la riduzione dei trasferimenti citati si concretizzerebbe per la Regione siciliana in un taglio di più del doppio della cifra appena stimata su base annua.**

Va in ogni caso ricordato che la Corte costituzionale è in più casi intervenuta per sottolineare la necessità di individuare in modo specifico il perimetro entro il quale la riduzione di trasferimenti erariali è permessa senza che ci sia lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, garantita dall'articolo 119 della Costituzione.

Più in generale si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che lo Stato non può ridimensionare gli stanziamenti finanziari al punto tale da impedire lo svolgimento delle funzioni amministrative dell'ente pubblico territoriale, in violazione dei canoni della ragionevolezza e del principio del buon andamento di cui all'articolo 97 Cost. (sentenze n. 10/2016, n. 188/2015 e n. 241/2012).

La Corte, in sostanza, ha individuato i seguenti limiti all'intervento in senso riduttivo dello Stato:

- garantire comunque il coinvolgimento di tali enti, nel rispetto del principio di leale collaborazione, come enunciato dalla sentenza n. 129 del 2016, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (uno dei decreti di *spending review* del Governo Monti) nella parte in cui lo Stato prevede la riduzione delle risorse per gli enti locali senza alcuna forma di coinvolgimento con tali enti.

- non rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10/2016, n. 188/2015 e n. 241/2012). In modo specifico si segnala la sentenza n. 188 del 2015, nella quale la Corte dichiara l'incostituzionalità delle riduzioni finanziarie a carico delle Regioni, proprio a causa della loro entità

che si pone in contrasto con l'articolo 119, primo e quinto comma della Costituzione, nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni alle stesse attribuite. La sentenza invoca anche i canoni della ragionevolezza e il principio del buon andamento di cui all'articolo 97 Cost. Tale orientamento risulta poi confermato dalla sentenza 10/2016.

Si segnala in proposito anche la recentissima sentenza n. 6 del 2019, nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale una norma della legge di bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La norma, impugnata dalla Regione Sardegna, è stata considerata illegittima, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, 5 e 116 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 dello statuto reg. Sardegna e al principio di leale collaborazione, "nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica". La pronuncia dimostra la costante attenzione della Corte per la tutela dell'autonomia finanziaria e l'importanza che per la Corte costituzionale riveste il principio di leale collaborazione, atto a conciliare, con provvedimenti da sottoporre a ragionevole e proporzionata ponderazione, le istanze di politica economica generale con la struttura regionalista del nostro ordinamento.

Per completezza si precisa, infine, che in numerose sentenze la Corte costituzionale richiede la temporaneità dei tagli imposti alla finanza regionale, principio che nella norma in discussione non è previsto, essendo la riduzione dei trasferimenti disposta a regime (sebbene da riproporre ogni anno, nell'ipotesi che non ci

siano novità legislative al riguardo) nel caso di mancata approvazione della riforma dei vitalizi prospettata.

d) MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'INTESA IN SEDE DI CONFERENZA STATO REGIONI:

Le disposizioni in oggetto prevedono rispettivamente che:

- a. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative.
- b. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

La norma ha fortemente attenuato l'impatto delle previsioni contenute nel testo originariamente presentato dal Governo nazionale (articolo 75 del disegno di legge di bilancio 2019-2021, il ddl 1334) che configurava l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo nazionale nei confronti delle regioni inadempienti.

Va per di più sottolineato che l'esercizio del potere sostitutivo si giustifica per la salvaguardia delle esigenze di uniformità e legalità, laddove invece si tratta di adempiere a un provvedimento di cui, in diverse sedi, è stata già contestata la legittimità e oggetto attualmente di contenzioso alla Camera dei Deputati.

Con riferimento alle modalità di espressione dell'intesa in sede di conferenza Stato regioni si rappresenta quanto segue.

L'intesa è disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 relativo all'istituzione ed al potenziamento del cosiddetto sistema delle Conferenze. L'articolo non specifica le modalità di raggiungimento dell'intesa, ma al secondo comma afferma che l'intesa si perfeziona con l'assenso del Governo e dei presidenti di regione.

Anche la legge la Loggia (legge n. 131/2003), (articolo 8, comma 6, articolo di attuazione dell'articolo 120 Cost. relativo al potere sostitutivo del Governo), espressamente citata nel comma 966 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), fa riferimento, riguardo alle intese in sede di Conferenza Stato regioni, al raggiungimento da parte del Governo e delle Regioni di una posizione "unitaria".

Nel sito internet del Governo nazionale viene specificato che l'intesa richiede che le deliberazioni siano adottate all'unanimità dalle Regioni.

In merito all'intesa in sede di Conferenza Stato regione va detto che, sebbene, nel testo approvato in ultimo, tale previsione sembri più rispettosa della sfera di autonomia regionale, restano comunque valide le ragioni di forte criticità rispetto al complesso del provvedimento espresse precedentemente nonché altre considerazioni di seguito riportate relative all'effettivo valore dell'intesa stessa, come configurata nel disposto del comma 966 dell'articolo 1 della legge di bilancio statale per il 2019.

Infatti, la norma in commento lascia scarsi margini di decisione alle Regioni, che probabilmente potranno limitarsi alla modifica di qualche coefficiente senza poter compiere un'effettiva valutazione di sistema delle misure da approvare, che è loro preclusa (l'intesa è relativa – questo il tenore letterale della norma – soltanto a criteri e parametri).

Ma, quel che è peggio, la decurtazione dei trasferimenti a carico della Regione è comunque disposta, anche nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta.

Sotto tali profili il procedimento descritto appare lesivo del principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione, richiamandosi le motivazioni espresse nel paragrafo concernente la giurisprudenza costituzionale in materia.

Opinabile è, inoltre, il fatto che la norma della legge di bilancio statale non precisi come concretamente sottrarre alla Regione i fondi erariali in questione, se cioè con una riduzione in eguale percentuale da ogni voce ovvero in modo diverso dalle varie poste di bilancio. Ci si chiede soprattutto se quest'operazione di individuazione dei trasferimenti decurtati sia demandata, come tutto lascerebbe supporre, allo Stato, cosa che, pertanto, desta ulteriori elementi di criticità in quanto costituirebbe comunque una pesante forma di ingerenza rispetto all'autonomia finanziaria della Regione.

e) FONTE NORMATIVA

Si fa presente che la questione oggetto della presente nota sino ad oggi è stata trattata soltanto in sede di Consiglio di Presidenza dell'Assemblea, che ha esaminato la proposta di riforma dei vitalizi presentata dai componenti lo stesso Consiglio appartenenti al gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle.

Appare evidente tuttavia che, alla luce della nuova normativa statale, che fa discendere dalla previsione o meno della riforma dei vitalizi, conseguenze a carico del bilancio regionale, sia necessario coinvolgere nelle scelte da compiere in materia l'intera Assemblea regionale, ed in primo luogo il Governo della Regione (in quanto titolare dell'iniziativa

legislativa in materia di strumenti finanziari della Regione e che tra l'altro sarà chiamato a dare l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).

A tal proposito si richiama il precedente costituito dall'approvazione della legge regionale n. 1 del 2014 con la quale l'Assemblea regionale siciliana recepì ed introdusse nel proprio ordinamento le previsioni della cosiddetta legge Monti in materia di contenimento e riduzione dei costi della politica. Anche in quel caso si intervenne su questioni strettamente connesse con la sfera di autoorganizzazione interna, sebbene da non annoverare strettamente (se così fosse stato saremmo stati in presenza di una riserva di regolamento) fra gli *interna corporis*.

Nonostante, infatti, le modifiche al regolamento delle pensioni, secondo la normativa vigente, devono comunque passare per un voto d'Aula (voto da mantenere anche nell'ipotesi di mancata approvazione della riforma in sede di consiglio di presidenza), prevederne l'approvazione per legge darebbe alle nuove previsioni una copertura legislativa e una maggiore garanzia potendo in ogni caso accedersi ad un giudizio sulla costituzionalità delle norme di cui trattasi.

La questione della fonte nella quale trasfondere la stessa riforma dei vitalizi (se legislativa o regolamentare) era stata del resto affrontata nel parere reso dal Consiglio di Stato al Senato della Repubblica nonché nel corso di molte audizioni alla Camera dei deputati durante l'esame del disegno di legge Richetti. In quelle sedi era stata da più parti espressa una preferenza per la fonte legislativa, se anche poi la scelta regolamentare era stata ritenuta ammissibile per prassi e per materia.

Alla luce delle previsioni della citata legge n. 145/2018, concernente la paventata decurtazione del 20 per cento dei

trasferimenti erariali, l'opzione per lo strumento legislativo appare necessitata, onde assicurare un ampio coinvolgimento della deputazione siciliana già in fase istruttoria e considerata l'importanza e la delicatezza della questione che incide sulle risorse di bilancio e sulle scelte fondamentali di politica economica della Regione. La legge dovrebbe contenere linee guida e criteri relativi alla riforma dei vitalizi, rinviando a successivi atti interni per la definizione e l'esecuzione delle misure da adottare, nel rispetto dell'assetto regolamentare e ordinamentale interno.

Con riferimento alla fonte nella quale prevedere le misure riguardanti la materia *de qua* si ritiene pertanto che non possa prescindersi dalla presentazione di apposito disegno di legge (anche di iniziativa parlamentare) da sottoporre all'Assemblea per una decisione consapevole ed a tutto tondo sulla tematica in questione.

Si riporta infine di seguito uno schema riepilogativo, effettuato sulla base delle fonti in possesso degli uffici dell'Ars, (sarebbe utile una conferma da parte degli Uffici della Regione) relativo all'importo dei trasferimenti erariali spettanti alla Regione siciliana ed a quelli afferenti al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, ai fini del calcolo della decurtazione del 20 per cento di cui alla norma in questione.

TRASFERIMENTI STATALI A FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA
EX ARTICOLO 1 comma 965-967 della legge n. 145/2018 RELATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 2019/2021

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	Anno 2017 (da accertamenti) In migliaia di euro
Trasferimenti complessivi da amministrazioni centrali	3.770.000,00
Trasferimenti correnti imputabili al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale	3.445.000,00
Trasferimenti per il finanziamento del trasporto pubblico locale	111.000,00
Fondo per le non autosufficienze	97.000,70
Totale somme eccettuate dalla sanzione (ex art. 75 ddl citato)	3.653.000,70
Totale trasferimenti incisi dalla sanzione	116.000,30
Percentuale del 20%	23. 200,60

APPENDICE NORMATIVA

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1 commi da 261 a 268 e da 965 a 967.....	18
Camera dei Deputati DISEGNO DI LEGGE N. 1334, art. 75.....	20
Cost. 27-12-1947 , art. 119	20
L. 11-3-1953 n. 87, art. 32.....	21
D.Lgs. 28-8-1997 n. 281, artt. 1, 2, 3, 4.....	22
L. 5-6-2003 n. 131, art. 8.....	26
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 2.....	28
Sentenza 23/2014.....	31
Sentenza 188/2015.....	46
Sentenza 129/2016.....	59

L. 30-12-2018 n. 145, art. 1 commi da 261 a 268 e da 965 a 967

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

Art. 1 – Comma 261

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

Art. 1 – Comma 262

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'[articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#).

Art. 1 – Comma 263

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Art. 1 – Comma 264

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1 – Comma 265

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

Art. 1 – Comma 266

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 1 – Comma 267

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

Art. 1 – Comma 268

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla [legge 12 giugno 1984, n. 222](#), i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), e alla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#).

Art. 1 – Comma 965

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

Art. 1 – Comma 966

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'[articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

Art. 1 – Comma 967

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

Camera dei Deputati DISEGNO DI LEGGE N. 1334, art. 75

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021

Presentato il 31 ottobre 2018

Art. 75. (Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 2, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

2. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 1 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.

3. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al comma 2, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi quindici giorni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti di cui al comma 1 in caso di inadempimento. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

4. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), il termine di sessanta giorni per provvedervi.

Cost. 27–12–1947 , art. 119

Costituzione della Repubblica italiana.

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ⁽¹⁷⁴⁾.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾.

(174) Comma così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'*art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(175) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 4, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1*. Le disposizioni di cui alla citata *L.Cost. n. 1/2012* si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'*art. 6* della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(176) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi la *L. 5 maggio 2009, n. 42*.

L. 11-3-1953 n. 87, art. 32

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1953, n. 62.

32. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati (22).

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente (23).

(22) Comma così sostituito dall'*art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131*.

(23) Vedi, anche, l'*art. 23, comma 1, Reg.Corte Cost. 16 marzo 1956*.

D.Lgs. 28-8-1997 n. 281, artt. 1, 2, 3, 4

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

Capo I

Disposizioni generali

1. Ambito della disciplina.

1. In attuazione dell'*articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo (2).

(2) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Capo II

Conferenza Stato-regioni

2. Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

- a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'articolo 3;
- b) promuove e sancisce accordi di cui all'articolo 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'articolo 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali (3).

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4).

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari (5).

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi (6).

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'*articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* ;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'*articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'articolo 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266*, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(4) Comma così modificato dall'*art. 12, L. 5 febbraio 1999, n. 25*.

(5) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto

siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(6) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (7).

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (8) (9).

(7) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131*.

(8) Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'*art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131*.

(9) La *Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117,

118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (10).

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001, l'Acc. 27 settembre 2001, l'Acc. 3 febbraio 2005, il Prov. 8 aprile 2009, n. 67/CSR, il D.M. 29 maggio 2009, l'Acc. 29 ottobre 2009, n. 181/CSR, l'Acc. 5 novembre 2009, l'Acc. 17 dicembre 2009, n. 253/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 187/CSR, l'Acc. 28 ottobre 2010, n. 192/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 197/CSR, l'Acc. 18 novembre 2010, n. 198/CSR, l'Acc. 16 dicembre 2010, n. 239/CSR, l'Acc. 10 febbraio 2011, n. 30/CSR, l'Acc. 16 dicembre 2010, n. 242/CSR, l'Acc. 22 febbraio 2012, n. 53/CSR, l'Acc. 19 aprile 2012, n. 101/CSR, l'Acc. 25 luglio 2012, n. 118/CSR, l'Acc. 25 luglio 2012, n. 140, l'Acc. 25 luglio 2012, n. 149/CSR, l'Acc. 6 dicembre 2012, n. 233/CSR, l'Acc. 20 dicembre 2012, n. 255/CSR, l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 51/CSR, l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 37/CSR, l'Acc. 7 febbraio 2013, n. 46/CSR, l'Acc. 13 marzo 2013, n. 66/CSR, l'Acc. 17 ottobre 2013, n. 146/CSR, l'Acc. 17 ottobre 2013, n. 147/CSR, l'Acc. 5 dicembre 2013, n. 168/CSR, l'Acc. 10 luglio 2014, n. 83/CSR, l'Acc. 10 luglio 2014, n. 85, l'Acc. 22 gennaio 2015, n. 7/CSR, l'Acc. 30 luglio 2015, n. 125/CSR, l'Acc. 30 luglio 2015, n. 145/CSR, l'Acc. 17 dicembre 2015, n. 226/CSR, l'Acc. 2 febbraio 2017, n. 14/CSR, il Prov. 30 marzo 2017, n. 37/CSR e il Prov. 4 maggio 2017, n. 62/CSR.

L. 5-6-2003 n. 131, art. 8

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo (19) (20).

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i

provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento (21).

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'*articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'*articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (22).

(19) Vedi, anche, i commi 81, 83 e 95 dell'*art. 1, L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(20) Sull'applicabilità del potere sostitutivo, di cui al presente articolo, vedi il comma 9 dell'*art. 35, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1*, sollevata in riferimento all'*art. 120*, secondo comma.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'*Acc. 14 luglio 2005, n. 863/CU*. Vedi, anche, il *Prov. 16 marzo 2006, n. 2540*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 2673*, il *Prov. 16 novembre 2006, n. 2674*, il *Prov. 18 aprile 2007, n. 84/CSR*, la *Det. 10 maggio 2007, n. 93/CSR*, la *Det. 10 maggio 2007, n. 94/CSR*, il *Prov. 31 maggio 2007, n. 115/CSR*, il *Prov. 12 luglio 2007, n. 148*, il *Prov. 30 ottobre 2007, n. 99/CU*, la *Del. 15 novembre 2007*, il *Prov. 20 marzo 2008, n. 103/CSR*, il *Prov. 13 novembre 2008, n. 204/CSR*, il *Prov. 20 novembre 2008, n. 232/CSR*, il *Prov. 28 gennaio 2009, n. 7/CU*, l'*Intesa 26 febbraio 2009, n. 37/CSR*, il *Prov. 25 marzo 2009, n. 46/CSR*, il *Prov. 1 aprile 2009, n. 21/CU*, l'*Intesa 5 novembre 2009*, il *Prov. 3 dicembre 2009, n. 243/CSR*, l'*Intesa 8 luglio 2010, n. 79/CSR*, l'*Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR*, l'*Intesa 23 settembre 2010, n. 159/CSR*, l'*Intesa 28 ottobre 2010, n. 189/CSR*, il *Prov. 7 ottobre 2010, n. 181/CSR*, l'*Intesa 16 dicembre 2010, n. 246/CSR*, l'*Intesa 10 febbraio*

2011, n. 19/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 29/CSR, l'Intesa 10 febbraio 2011, n. 21/CSR, l'Intesa 20 aprile 2011, n. 79/CSR, l'Intesa 27 luglio 2011, n. 134/CSR, l'Intesa 22 febbraio 2012, n. 54/CSR, l'Intesa 15 marzo 2012, n. 33/CU, l'Intesa 20 dicembre 2012, n. 258/CSR, l'Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU, l'Intesa 11 aprile 2013, n. 46/CU, l'Intesa 6 febbraio 2014, n. 9/CU, l'Intesa 15 maggio 2014, n. 52/CU, l'Intesa 10 luglio 2014, n. 84/CSR, l'Intesa 27 novembre 2014, n. 146/CU, l'Intesa 18 dicembre 2014, n. 190/CSR, l'Intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU, l'Intesa 19 gennaio 2017, n. 10/CSR, l'Intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR e l'Intesa 26 ottobre 2017, n. 176/CSR .

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 2

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Art. 2. Riduzione dei costi della politica nelle regioni ⁽¹⁰⁾

In vigore dal 8 dicembre 2012

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

- e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
- f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;
- g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);
- h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;
- i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;
- m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

- 1) hanno compiuto sessantasei anni di età;
 - 2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
 - n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.
2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.
6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;
 - b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:
«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale».

(10) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

Sentenza 23/2014

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SILVESTRI** – Redattore: **CORAGGIO**

Udienza Pubblica del **03/12/2013**; Decisione del **10/02/2014**

Deposito del **13/02/2014**; Pubblicazione in G. U. **19/02/2014 n. 9**

Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, del decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/12/2012, n. 213.

Massime: **37635 37636 37637 37638 37639 37640 37641 37642 37643 37644 37645 37646 37647 37648**

Atti decisi: ric. **17 e 20/2013**

Massima n. 37636

Titolo

Finanza regionale – Disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali – Sanzioni a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti richiesti – Taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali, nonché taglio della metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali – Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna – Assertita violazione dell'autonomia finanziaria differenziata, in relazione alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali – Insussistenza – Interpretazione conforme a Costituzione secondo cui sono escluse dall'espressione "trasferimenti erariali" le spettanze finanziarie previste in sede statutaria – Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo – dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali prevedono, a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti ivi contemplati, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. In mancanza di una specificazione legislativa dei trasferimenti erariali soggetti al taglio, un'interpretazione costituzionalmente conforme di tali norme impone di ritenere che ne siano escluse le spettanze finanziarie previste in sede statutaria, dovendosi, altrimenti, ritenere l'illegittimità costituzionale dell'ipotizzata inclusione, dal momento che il legislatore ordinario non può imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale. – Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di

un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., *ex plurimis*, le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.

– Sull'insegnamento – espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alle decisioni di merito, anche nei giudizi in via principale – che una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittima costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione, v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 21/2013 e le citate ordinanze nn. 215/2012, 287/2011 e 110/2010.

– Sull'impossibilità per il legislatore ordinario di imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale, v. la citata sentenza n. 198/2012.

SENTENZA N. 23

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, rispettivamente depositati in cancelleria l'8 e il 15 febbraio 2013, ed iscritti ai nn. 17 e 20 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Le Regioni autonome Friuli–Venezia Giulia (ricorso n. 17 del 2013) e Sardegna (ricorso n. 20 del 2013) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Le impugnazioni che vengono qui all'esame sono quelle relative ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (i commi 3 e 5 impugnati dalla sola Regione autonoma Sardegna) dell'art. 2 citato e rubricato «Riduzione dei costi della politica nelle regioni».

2.– La Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia premette di non disconoscere l'esigenza di ridurre i costi della politica, come sarebbe dimostrato sia dalla recente approvazione, da parte della Camera dei deputati, di un disegno di legge costituzionale ad iniziativa del Consiglio regionale, mediante il quale il suo statuto è stato modificato con riduzione del numero dei consiglieri, sia dall'approvazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), con cui le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono state ridotte e assoggettate al controllo di un Collegio di revisori, ed è stata prevista la relativa pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

2.1.– Ciò premesso, la ricorrente osserva come i commi 1 e 2 dell'art. 2 censurato, dal punto di vista letterale, sembrano stabilire non un «obbligo» in capo alle Regioni ma soltanto un «onere» di adeguamento dei propri ordinamenti alle prescrizioni ivi dettate, ovvero sia una condizione per evitare il taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali; in realtà, prosegue la Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia si tratterebbe proprio di un «obbligo», come reso palese dal successivo comma 5, in forza del quale il mancato adeguamento entro il termine previsto integra «grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione» e conduce allo scioglimento del Consiglio regionale.

Dalla mancata realizzazione delle prescrizioni del comma 1, dunque, deriverebbero sia le sanzioni economiche ivi previste che quella «organica» del comma 5.

2.2.– La ricorrente, tuttavia, ritiene che l'art. 2 citato possa essere interpretato nel senso che i commi 1 e 2 non riguardino le autonomie speciali, dal momento che, ai sensi del successivo comma 4, «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

Lo stesso comma 5, poi, facendo riferimento alla grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., richiamerebbe una norma che vale per le sole Regioni ordinarie, mentre la materia in esame, per la Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia, è regolata dall'art. 22 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli–Venezia Giulia).

2.3.– La ricorrente, tuttavia, dichiara di proporre l'impugnazione dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 2, in via «tuzioristica», dal momento che alcuni difetti redazionali, quali l'utilizzo, al comma 4, dell'ambiguo avverbio «compatibilmente» e il riferimento della clausola di salvezza solo al primo e non al secondo comma, potrebbero avallare la tesi dell'applicabilità dei meccanismi sanzionatori previsti dal legislatore anche alle Regioni autonome.

2.4.– In tale ipotesi, dunque, i commi 1 e 2 dell'art. 2 sarebbero incostituzionali per violazione della autonomia finanziaria regionale e dell'art. 3 Cost., in quanto irragionevoli.

2.4.1.– Sotto il primo profilo, deduce la ricorrente che l'art. 48 dello statuto riconosce ad essa «una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale»; ai sensi dell'art. 49, poi, ad essa spettano quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio; e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie è strumentale non solo all'esercizio delle proprie funzioni ma anche all'azione delle Province e dei Comuni, cui essa assegna, ex art. 54, quote delle proprie entrate.

Sostiene la Regione autonoma Friuli–Venezia Giulia che la lesione degli artt. 48 e 49 dello statuto sarebbe macroscopica, laddove il decurtamento dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali dovesse includere le quote delle entrate tributarie elencate dal predetto art. 49, non avendo lo Stato alcun potere di incidere sui meccanismi di finanziamento previsti in sede statutaria (si citano le sentenze della Corte n. 133 del 2010 e n. 74 del 2009).

Prosegue la Regione ricorrente evidenziando come, anche laddove si ritenesse che la riduzione dei trasferimenti non ricomprenda tali quote, le disposizioni in esame sarebbero comunque lesive della propria autonomia finanziaria: il comma 152 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011) prevede, infatti, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, tra l'altro, mediante «la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009»: quindi in forza di un accordo tra Regione e Governo.

2.4.2. – In ordine al lamentato profilo dell'irragionevolezza, poi, andrebbe considerato, prosegue la ricorrente, che la decurtazione in esame ha carattere sanzionatorio e la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto come le leggi di coordinamento della finanza pubblica possano sì stabilire sanzioni a carico degli enti inadempienti, ma a condizione che non siano, come nel caso di specie, in contrasto con le disposizioni degli statuti o delle relative norme di attuazione. Da altra angolazione, poi, tra vincoli sostanziali e misure sanzionatorie (o premiali) dovrebbe sussistere una correlazione diretta e ragionevole (si citano le sentenze della Corte n. 8 del 2013 e n. 190 del 2008), che nel caso di specie difetterebbe: la riduzione dei trasferimenti, infatti, sarebbe connessa ad una serie assolutamente eterogenea di misure sostanziali, alcune delle quali non avrebbero neanche un significato finanziario; ancora, sotto altro profilo, l'irragionevolezza discenderebbe dal rilievo che la decurtazione è stabilita in modo fisso, quale che sia il numero delle condizioni che la Regione non abbia realizzato.

2.5. – Evidenzia ancora la ricorrente che il comma 2 dell'art. 2 censurato prevede, quale ulteriore sanzione, che la riduzione dei trasferimenti erariali a favore della Regione inadempiente sia pari «alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale». Anche tale misura non avrebbe «alcun collegamento con un vincolo sostanziale» e sarebbe incostituzionale per le medesime ragioni evidenziate con riferimento al comma 1.

2.6. – In ordine alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 4, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, laddove dovesse ritenersi operante solo con riferimento alle previsioni del primo comma e non del secondo, violerebbe gli artt. 116 Cost. e 65 dello statuto, poiché molte delle disposizioni del predetto primo comma (richiamate dal secondo) richiederebbero, per la loro attuazione, modifiche statutarie.

Così la prescrizione di cui alla lettera a) circa il numero massimo di consiglieri regionali sarebbe in contrasto con l'art. 13, comma 2, dello statuto; la prescrizione sul numero degli assessori, nonché quelle di cui alle lettere f), g), h) e l), colliderebbe con l'art. 12; le disposizioni relative alle indennità spettanti ai titolari e ai componenti degli organi di vertice della Regione, infine, sarebbero in contrasto con gli artt. 19 e 41.

Conclude la ricorrente evidenziando come per il tramite delle prescrizioni in esame il legislatore ordinario finisca inammissibilmente con l'imporre modifiche di fonti statutarie di rango costituzionale (si cita la sentenza della Corte n. 198 del 2012).

2.7. – Da ultimo, in caso di mancato accoglimento della proposta interpretazione adeguatrice, l'art. 2, comma 4, sarebbe incostituzionale, nella parte in cui non prevede che alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applichino le riduzioni dei trasferimenti erariali, anche per le stesse ragioni esposte con riferimento ai commi 1 e 2.

3.– La Regione autonoma Sardegna evidenzia come l'art. 2 in esame rechi numerose disposizioni che obbligano le Regioni ad intervenire sull'attività dei loro organi di governo e che, essendo talmente estranee alla logica della specialità, sarebbe lecito dubitare della loro applicabilità alla Regione medesima. Stante l'ambiguo tenore del comma 4, prosegue la ricorrente, si rende tuttavia necessaria l'impugnazione innanzi alla Corte costituzionale.

3.1.– La ricorrente muove alle disposizioni in esame due ordini di censure.

Da un lato, vi sarebbe una palese violazione della propria competenza legislativa nella regolazione dell'autonomia finanziaria e, specularmente, un abnorme esercizio da parte dello Stato della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; il travalicamento dell'ambito riservato alla ricorrente, poi, avrebbe determinato anche l'invasione di alcune sue competenze statutarie.

Dall'altro, lo Stato, per il tramite dell'articolo impugnato, avrebbe imposto alla ricorrente di produrre effetti di finanza pubblica che possono darsi solo mediante la revisione dello statuto, che, essendo approvato con legge costituzionale, non è nella sua disponibilità allo stesso modo di una Regione ordinaria.

3.2.– Sostiene la Regione autonoma Sardegna, più in particolare, che con le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 2 impugnato lo Stato avrebbe esorbitato dalle sue attribuzioni nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

La piana lettura delle disposizioni impugnate, prosegue la ricorrente, «rende evidente la impossibilità di ricondurre la disposizione censurata ad un esercizio del potere legislativo di determinazione dei principi fondamentali», poiché le disposizioni normative «sono tutte assai particolareggiate ed anche in parte tra loro eterogenee» (sentenza n. 159 del 2008; si cita anche la sentenza n. 139 del 2012): di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché degli artt. 7 e 8 dello statuto, che garantiscono l'autonomia finanziaria della Regione.

In via consequenziale sarebbero illegittimi i commi 2, 3 e 5, che ricollegano effetti ancor più lesivi dell'autonomia regionale alla mancata ottemperanza alle prescrizioni del comma 1: di qui, secondo la ricorrente, la violazione non solo dei parametri appena detti ma anche degli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché verrebbe impedito alla Regione di svolgere le funzioni pubbliche ad essa affidate dalla Costituzione, dallo statuto speciale e dalle leggi.

3.3.– Non meno evidente, prosegue la Regione autonoma Sardegna, sarebbero le violazioni, da parte delle norme impugnate, di altre previsioni dello statuto: in particolare, il comma 1 violerebbe l'art. 16, che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio regionale; il medesimo comma, poi, nella parte in cui prevede la determinazione del numero e degli emolumenti dei consiglieri e degli assessori, violerebbe l'art. 15, che affida alla legge regionale la determinazione della forma di governo della Regione e dei rapporti tra i suoi organi, e l'art. 26, che assegna alla legge regionale la competenza a fissare l'indennità dei consiglieri regionali.

Il comma 2, dal canto suo, violerebbe gli artt. 3 e 119 Cost., anche in relazione al combinato disposto con gli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto, poiché il trasferimento dei fondi necessari per lo svolgimento delle funzioni statutarie sarebbe irragionevolmente subordinato alla rinuncia della Regione all'esplicazione della sua autonomia costituzionalmente garantita, anche finanziaria.

Ancora violato, secondo la ricorrente, sarebbe l'art. 8 dello statuto, poiché i trasferimenti erariali oggetto di potenziale blocco statale ricomprendono le compartecipazioni erariali ivi stabilite, con conseguente esorbitamento dalla materia del coordinamento della finanza pubblica.

I medesimi vizi, secondo la Regione autonoma Sardegna, affliggerebbero anche il comma 3, relativo alla prova del rispetto delle condizioni imposte, da fornirsi mediante comunicazione agli organi statali indicati, in quanto strumentale all'attuazione delle previsioni dei commi 1 e 2.

3.4.– Quanto al comma 5, secondo cui il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell'intero art. 2 determina una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, Cost., con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione, ritiene la ricorrente che sia lecito dubitare della sua applicabilità alle autonomie speciali, essendo richiamato un parametro costituzionale applicabile alle sole Regioni ordinarie.

Per l'ipotesi di ritenuta applicabilità, dovrebbero dirsi violati non solo lo stesso art. 126 Cost. ma anche gli artt. 15, 35 e 50 dello statuto, ove sono disciplinati i rapporti tra gli organi regionali, dettati tassativamente i casi di scioglimento del Consiglio e della Giunta regionale, nonché di fine anticipata del mandato del Presidente della Regione, e previste speciali forme di leale collaborazione tra Stato e Consiglio regionale nel caso in cui a perpetrare le violazioni sia la Giunta.

Inoltre, il comma 5 dell'art. 2 violerebbe anche l'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 50 e 54 dello statuto e 116 Cost., perché ricollegerebbe l'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Regione a eventi, quali la revisione dello statuto, che non sono nella disponibilità della ricorrente, con conseguente violazione anche del principio di eguaglianza, nella parte in cui tratta la Regione autonoma Sardegna in modo deteriore rispetto alle Regioni ordinarie, che possono liberamente modificare la propria legge fondamentale.

3.5.– Evidenzia la ricorrente, poi, più in generale, come sia la gran parte delle «condizioni» richieste dall'art. 2 a potersi avverare solo attraverso una modifica dello statuto, ma la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 2012 avrebbe chiarito che una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni ad una fonte di rango costituzionale. Per queste ragioni, dunque, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 54 dello statuto e 116 Cost.

Inoltre, prosegue la ricorrente, lo statuto, a mente dell'art. 54, può essere riformato esclusivamente con il procedimento stabilito per la revisione costituzionale, procedimento che la Regione autonoma Sardegna può solo avviare; di qui l'irragionevolezza di considerarla responsabile in caso di mancato adeguamento.

3.6.– Anche il comma 4, secondo la ricorrente, sarebbe violativo di tutti i parametri statutari e costituzionali individuati in precedenza, perché non limita l'applicabilità dell'art. 2 ai soli ambiti di competenza del legislatore statale. La clausola in esame, sebbene in apparenza finalizzata alla tutela delle attribuzioni statutarie delle autonomie speciali, finirebbe per mortificarle.

Essa, infatti, nella sua formulazione letterale, differirebbe in maniera evidente da quella contenuta nell'art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, analizzata dalla Corte con la sentenza n. 241 del 2012, ove si sarebbe chiarito come la funzione di clausole di questo tipo sia di escludere l'applicazione delle normative cui accedono, laddove in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

4.– In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, spiegando difese ed eccezioni identiche e chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Evidenzia la difesa erariale come l'art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 preveda una serie di misure volte a ridurre i costi della politica; le Regioni, prosegue l'Avvocatura, sarebbero chiamate a introdurre tali misure per potere ricevere l'ottanta per cento dei trasferimenti erariali loro spettanti, ad eccezione di quelli destinati al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.

Per le autonomie speciali, poi, sarebbe espressamente previsto che adeguino i rispettivi ordinamenti alle suddette misure di contenimento della spesa compatibilmente con i relativi statuti e le norme di attuazione, ovvero mediante strumenti che consentano di assicurare il rispetto della loro autonomia (art. 2, comma 4, e art. 11-bis del decreto-legge citato).

Il riconoscimento alle autonomie statutarie di un ruolo attivo e di un margine di manovra nell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle nuove misure comporterebbe, secondo il Presidente del Consiglio, l'infondatezza delle questioni.

5.– In data 12 novembre 2013 la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria, con cui ha evidenziato come il Presidente del Consiglio non abbia replicato alle proprie censure, limitandosi ad affermare che il decreto-legge impugnato, con le clausole di salvaguardia di cui agli artt. 2, comma 4, e 11-bis, ha riconosciuto alle autonomie speciali un certo margine di manovra nell'adeguamento alle disposizioni del decreto.

L'unico modo che possa consentire il rispetto della loro autonomia, secondo la ricorrente, è la non applicabilità in toto dell'art. 2, sia perché, non avendo esse la possibilità di riformare i propri statuti, non avrebbero alcuno strumento per soddisfare le condizioni dettate dallo Stato, sia perché l'articolo censurato conterrebbe disposizioni particolareggiate, in quanto tali esulanti dal coordinamento della finanza pubblica.

Considerato in diritto

1.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

L'esame di questa Corte è qui limitato alle questioni relative all'art. 2, commi da 1 a 5, restando riservata a separate pronunce la decisione di quelle riguardanti altre disposizioni del decreto.

L'articolo impugnato prevede, per quanto rileva in questa sede: al comma 1, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento, fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, laddove le Regioni non adottino, nei termini ivi indicati, tutta una serie di provvedimenti elencati dalla lettera a) alla lettera m); al comma 2, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali; al comma 3, l'obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, del rispetto delle condizioni previste dal comma 1; al comma 4, l'operatività, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione; al comma 5, l'assegnazione alle Regioni, in caso di mancato adeguamento nei termini previsti, di un ulteriore termine di novanta giorni, il cui mancato rispetto è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione.

Il comune presupposto interpretativo di tutte le censure risiede nella ritenuta applicabilità, prospettata in termini dubitativi, delle norme impuginate alle Regioni autonome ricorrenti.

I parametri invocati sono: 1) gli artt. 3, con riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, 116, 117, terzo comma, 119 e 126 Cost.; 2) gli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); 3) gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 4) gli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).

2.- In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.

3.- In via preliminare va esaminata, d’ufficio, l’ammissibilità delle questioni sollevate con riferimento al comma 1 dell’art. 2, essendo stato il suo primo alinea modificato dall’art. 10, comma 7, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto “IVA” e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha introdotto, quale ulteriore ambito di esclusione dai tagli dei trasferimenti, quello relativo alle politiche sociali e per le non autosufficienze.

Questa Corte «ha costantemente ritenuto che, nell’ipotesi in cui le modifiche normative non siano soddisfattive rispetto alle censure, la questione di costituzionalità vada trasferita sulla nuova disposizione, salvo che quest’ultima appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria (ex plurimis, sentenze n. 193 e n. 30 del 2012)» (sentenza n. 219 del 2013).

Ebbene, la natura «marginale» della modifica normativa (sentenza n. 219 del 2013), specie in relazione al perimetro e al tenore delle censure delle ricorrenti, rispetto a cui può dirsi solo minimamente soddisfattiva, rende necessario operare il trasferimento della questione di costituzionalità sulla nuova formulazione del testo dell’art. 2.

4.- Prima di procedere all’esame delle censure, occorre vagliare il presupposto interpretativo, da cui muovono le ricorrenti, dell’effettiva applicabilità delle norme impugnate alle Regioni autonome: la sua prospettazione in termini dubitativi nei giudizi in via principale non comporta, infatti, l’inammissibilità delle questioni sollevate (sentenze n. 62 del 2012, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997).

A tal fine rileva il comma 4 dell’art. 2 in esame, secondo cui «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione». È questa la clausola di salvaguardia invocata dalle ricorrenti e che in effetti è applicabile per specialità, come si desume dalla stessa collocazione nell’art. 2 censurato.

Non assume rilievo, al contrario, la clausola generale contenuta nell’art. 11-bis – peraltro richiamata solo dalla difesa erariale e non dalle Regioni interessate – posta a chiusura del decreto-legge e alla cui stregua «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Con la disposizione impugnata, infatti, non si pone un problema di recepimento, che è appunto regolato dall’art. 11-bis, limitandosi essa a prevedere una sanzione in mancanza dell’eventuale adeguamento.

Ebbene, a mezzo della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 4, gli evocati parametri di rango statutario assumono «la funzione di generale limite» (sentenze n. 241 e n. 64 del 2012, n. 152 del 2011) per l’applicazione delle disposizioni del comma 1, nel senso che la prima ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali» (sentenza n. 215 del 2013).

Sempre con riguardo al comma 4, va poi precisato che nonostante esso faccia riferimento solo al comma 1, deve ritenersi che la clausola di salvaguardia presidi anche i successivi commi 2 e 3; difatti, se le prescrizioni del primo comma dovessero ritenersi non operanti nei confronti delle

Regioni ad autonomia speciale, non potrebbe darsi luogo neanche alle ulteriori sanzioni previste dal secondo comma, né ai conseguenti obblighi di comunicazione previsti dal terzo.

5.- Le ricorrenti contestano, allora, la legittimità costituzionale della clausola in esame poiché renderebbe applicabili le disposizioni impugnate alle autonomie speciali, in violazione della loro autonomia finanziaria e di numerose disposizioni degli statuti (artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost.; artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963; artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948).

Aggiunge la Regione autonoma Sardegna che la clausola non sarebbe idonea a tutelare le proprie prerogative, poiché, nel limitarsi a richiamare il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, differirebbe dall'art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che, richiamando il percorso procedurale consensualistico previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, porrebbe le autonomie speciali al riparo da qualsiasi intervento autoritativo del legislatore nazionale.

5.1.- Quest'ultima censura non è fondata.

L'invocato art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost., pur ponendo «una vera e propria “riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti» (sentenza n. 241 del 2012), ha il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa.

Deve, allora, ritenersi che, specie in un contesto di grave crisi economica, quale quello in cui si è trovato ad operare il legislatore, esso possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenza n. 193 del 2012), fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria (sentenza n. 198 del 2012).

La clausola di salvaguardia in esame, dunque, non può essere considerata lesiva delle prerogative autonomistiche solo perché non prevede una procedura concertata, dal momento che quest'ultima non è costituzionalmente necessitata.

5.2.- Quanto alle rimanenti censure, esse, sebbene formalmente dirette contro la clausola di salvaguardia, sono in realtà rivolte avverso le disposizioni sostanziali da essa rese applicabili, con la conseguenza che è rispetto a queste ultime che vanno esaminate.

6.- Entrambe le ricorrenti lamentano che i tagli previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 2 impugnato sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali, statutari e interposti, invocati a garanzia della loro autonomia finanziaria (artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963; artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948; artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009).

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prospetta la questione in via alternativa, a seconda che l'espressione «trasferimenti erariali» venga intesa come ricomprensiva o meno delle spettanze finanziarie previste in sede statutaria: nel primo caso, si inciderebbe sulla sua autonomia finanziaria e sulle relative norme statutarie (artt. 48 e 49) che prevedono diverse quote di compartecipazione al gettito dei tributi ivi indicati; nel secondo, sull'autonomia finanziaria e sul principio consensualistico che reggerebbe il federalismo fiscale.

Secondo la Regione autonoma Sardegna, invece, il taglio dell'ottanta per cento dei trasferimenti erariali determinerebbe la compressione della sua autonomia finanziaria, impedendole di svolgere le funzioni ad essa affidate dallo statuto e dalla Costituzione.

6.1.- Quanto alla prospettazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in effetti le norme impugnate non specificano di quali trasferimenti erariali si tratti, se non in negativo e solo parzialmente, per escludere dal "taglio" quelli relativi al trasporto pubblico locale, al servizio sanitario e alle politiche sociali e per le non autosufficienze. L'espressione utilizzata dal legislatore, dunque, anche avuto riguardo al suo impiego nella redazione del bilancio dello Stato, può ingenerare il dubbio che si sia inteso fare riferimento a qualsiasi passaggio di denaro alle Regioni, e quindi anche alle somme devolute alle autonomie speciali a titolo di compartecipazioni ai tributi erariali.

È noto, tuttavia, «il costante insegnamento di questa Corte - espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alla decisione di merito, anche nei giudizi in via principale (sentenza n. 21 del 2013, ordinanze n. 255 del 2012, n. 287 del 2011 e n. 110 del 2010) - che di una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione» (sentenza n. 46 del 2013). Ebbene, un'interpretazione costituzionalmente conforme impone di ritenere che la locuzione in esame non abbia riguardo anche alle compartecipazioni previste in sede statutaria per le Regioni ad autonomia speciale, il che sarebbe costituzionalmente illegittimo, dal momento che il legislatore ordinario non può imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale (sentenza n. 198 del 2012).

Così circoscritto l'ambito operativo dei meccanismi sanzionatori previsti dal legislatore, deve escludersi che esso contrasti con gli statuti e quindi, in questi termini, la questione non è fondata.

6.2.- Ferma, per le ragioni già chiarite, la non fondatezza della dedotta violazione del principio consensualistico, la restante parte della censura, comune a entrambe le Regioni autonome e relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, è inammissibile per genericità e indeterminatezza dell'oggetto (sentenza n. 241 del 2012).

L'assunto che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti, sottraendo ad esse risorse indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni, non è sorretto da qualsivoglia sforzo argomentativo (sentenze n. 184 del 2012; n. 185, n. 129, n. 114 e n. 68 del 2011; n. 278 e n. 45 del 2010), volto a chiarire, quanto meno, l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.

6.3.- Per le stesse ragioni è inammissibile la censura rivolta dalla Regione autonoma Sardegna ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 2, nella parte in cui ricollegherebbero all'inottemperanza alle condizioni imposte dal comma 1 effetti lesivi delle proprie competenze e dell'autonomia finanziaria (artt. 117 e 119 Cost., nonché artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948), determinando l'impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate.

7.- Sono invece specifiche ma non fondate la censura della Regione autonoma Sardegna rivolta al comma 1 dell'art. 2 impugnato, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto, e la connessa censura della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rivolta ai commi 1 e 2 dell'art. 2, per violazione dell'art. 3 Cost.: lo Stato, secondo le ricorrenti, avrebbe esorbitato dalle sue attribuzioni nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, non essendosi limitato a dettare disposizioni di principio, ma essendo arrivato, con prescrizioni irragionevoli e prive di significato finanziario, «a definire il più minuto dettaglio».

7.1.- È pur vero, in proposito, che nell'esercitare tale funzione lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (sentenza n. 182

del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)» (sentenza n. 236 del 2013); e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010).

Occorre, però, tenere presente la struttura della norma censurata, che è ispirata alla logica premiale e sanzionatoria già delineata dal legislatore all'art. 2, comma 2, lettera z), della legge n. 42 del 2009, quale criterio direttivo generale nell'esercizio della delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Il censurato art. 2, comma 1, infatti, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri. Esso non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali.

Né inficia tale ricostruzione, come pure prospettato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'ulteriore conseguenza dello scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 5 dell'art. 2, dal momento che essa non è applicabile alle Regioni ricorrenti, come si dirà in seguito.

Il meccanismo così delineato realizza il duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire il contenimento della spesa pubblica secondo la tradizionale logica quantitativa: in linea di principio, dunque, le norme censurate non esorbitano dai limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.

8.- Rimane da verificare se esse violino l'art. 3 Cost., nella misura in cui l'imposizione degli oneri in esame costituirebbe una irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale.

Il comma 1 censurato, introdotto nel notorio quadro di necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dell'equilibrio di bilancio, prevede innanzitutto una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico che possono essere senza dubbio ricondotti ad una «scelta di fondo» (sentenza n. 151 del 2012) del legislatore nazionale.

Ebbene, tale scelta può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica "norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali" (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010).

Pertanto, le prescrizioni dell'art. 2, comma 1, che costituiscono espressione di tale principio, nonché le conseguenze del mancato adeguamento, essendo legate al principio medesimo da un «evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione» (sentenze n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007), non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alla fissazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, alla commisurazione del trattamento economico dei primi all'effettiva

partecipazione ai lavori del Consiglio, alla definizione dell'importo delle indennità di funzione e di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, alla regolamentazione dell'assegno di fine mandato, al divieto di cumulo di indennità o emolumenti, alla gratuità per i consiglieri della partecipazione alle commissioni, all'obbligo di introdurre modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, alla definizione dell'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari e delle spese per il relativo personale, al passaggio al sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali e all'esclusione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia stato condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione [rispettivamente, lettera a), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lettere a), b) e d), del d.l. n. 138 del 2011, nonché lettere b), c), d), e), f), g), h), m) e n)].

9.- Le stesse censure rivolte all'art. 2, comma 1, lettera i), che richiama numerosi articoli di legge [artt. 6 e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; artt. 22, commi da 2 a 4, 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; artt. 3, commi 4, 5, 6 e 9; 4, 5, comma 6, e 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135], sono invece inammissibili per genericità.

Si tratta di una vasta congerie di disposizioni ispirate da successive manovre finanziarie e accomunate solo dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Esse presentano tecniche e contenuti precettivi differenti, incidendo su svariati settori pubblici e su materie non omogenee (a titolo esemplificativo: dalla riduzione del numero delle società sottoposte a controllo pubblico, all'entità dei gettoni di presenza, alla gratuità della partecipazione a commissioni, all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, all'acquisto di buoni taxi, all'imposizione di limiti nell'assunzione di personale, alla soppressione e/o riduzione di enti, agenzie e organismi), sicché è impossibile procedere allo scrutinio della loro legittimità costituzionale in assenza di argomentazioni specifiche delle ricorrenti.

10.- Le restanti prescrizioni non possono, poi, considerarsi irragionevolmente lesive dell'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti, in quanto risultano poste dal legislatore nazionale in attuazione di altri precetti costituzionali ovvero nell'esercizio di una potestà legislativa esclusiva.

10.1.- Quanto all'istituzione di un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti, questa Corte, con la già citata sentenza n. 198 del 2012, ha affermato, in relazione alle Regioni ordinarie e con riferimento proprio all'art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138 del 2011 richiamato dalla disposizione impugnata, che il controllo esterno così configurato, sul modello già sperimentato per gli enti locali, «è "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", e che esso concorre "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007)». Si è ivi ritenuto, poi, che tale attribuzione trovi «diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale "assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale" e che il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato" debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata».

In altri termini e conclusivamente, «l'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il "riesame" (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile» (sentenza n. 198 del 2012).

10.2.- L'istituzione di un sistema informativo, al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, da pubblicarsi sul sito istituzionale e resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (art. 2, comma 1, lettera l), è invece riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.

11.- Le ricorrenti sollevano, poi, nei confronti di alcune specifiche previsioni dell'art. 2, comma 1, impugnato (e, come si è detto sopra, del comma 4 che ne consentirebbe l'applicazione), la censura di violazione dell'art. 116 Cost. e di diverse disposizioni dei rispettivi statuti (artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963; artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, della legge cost. n. 3 del 1948).

11.1.- Quanto alla fissazione del numero massimo dei consiglieri prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011, si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 13 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e 16 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna.

La materia è in effetti regolata dagli articoli invocati: il primo prevede che «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento». Il secondo, invece, fissa direttamente in sessanta il numero dei consiglieri regionali.

Ne consegue che nei confronti della disposizione censurata opera la clausola di salvaguardia e pertanto la questione non è fondata.

11.2.- La censura è poi rivolta all'art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lettera b), del citato d.l. n. 138 del 2011, secondo il quale il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.

Entrambi gli statuti speciali, al riguardo, rinviano ad una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata, in quanto approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, avente ad oggetto la determinazione della forma di governo (così gli artt. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e 15 dello statuto della Regione autonoma Sardegna); legge che, in quanto integrante lo statuto nella definizione degli aspetti fondamentali dell'organizzazione interna della Regione, deve ritenersi, con riferimento al suo contenuto necessario, ricompresa nell'ambito della salvaguardia prevista dal comma 4.

11.2.1.- La legge statutaria del Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), all'art. 15, comma 1, secondo periodo, prevede che «il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale».

Il legislatore regionale ha, dunque, collocato fuori dalla legge statutaria la disciplina del numero degli assessori, così affidando a maggioranze semplici un assetto che evidentemente non viene considerato come qualificante la «forma di governo».

La censura, dunque, non è fondata.

11.2.2.– La legge statutaria della Regione autonoma Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale) dal canto suo, all'art. 19, comma 1, stabiliva che la Giunta è composta da «non meno di otto e non più di dieci assessori».

Con la sentenza n. 149 del 2009 questa Corte, decidendo in sede di conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione autonoma Sardegna, ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione stessa procedere alla promulgazione della suddetta legge statutaria e, per l'effetto, ha annullato la promulgazione medesima.

Il numero degli assessori, pertanto, risulta allo stato essere fissato dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali).

Valgono, dunque, le medesime considerazioni svolte al punto che precede, con la conseguenza che, anche con riferimento alla Regione autonoma Sardegna, la censura non è fondata.

11.3.– Non fondata è anche la censura di violazione delle norme statutarie riferita alle disposizioni relative alla determinazione del trattamento economico dei consiglieri e alla percezione di indennità o altri emolumenti comunque denominati [art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lettera d), del d.l. n. 138 del 2011, nonché, lettere b), c), d), e), n)].

Gli statuti, infatti, si limitano a prevedere la fissazione, mediante legge regionale, di una indennità di carica (art. 26 dello statuto della Sardegna) o di presenza (art. 19 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia), tacendo sulla loro misura e su altre eventuali spettanze. Valgono in proposito le stesse considerazioni sopra svolte al punto 11.2.1.

11.4.– È egualmente non fondata la censura di violazione dell'art. 12 dello statuto, sollevata dalla sola Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con riferimento tanto alla disposizione che disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo (art. 2, comma 1, lettera f), quanto a quelle relative ai rimborsi e alle spese dei gruppi politici (art. 2, comma 1, lettere g ed h).

Difatti, né l'art. 12 invocato, né la legge statutaria cui esso rimanda, si occupano di queste materie, con la conseguenza che anche su tale punto deve escludersi la lamentata violazione dello statuto.

12.– Una censura specifica, infine, viene rivolta avverso l'art. 2, comma 5, nella parte in cui prevede che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell'intero art. 2 citato determina «una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione, laddove ritenuto applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale.

La norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 126 Cost., nonché con gli artt. 15, 35 e 50 dello statuto, ove sono disciplinati i rapporti tra gli organi regionali, e, fra l'altro, i casi di scioglimento del Consiglio e della Giunta regionale, nonché di fine anticipata del mandato del Presidente della Regione.

La questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo, dal momento che la disposizione censurata richiama l'art. 126 Cost., che è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie (sentenza n. 219 del 213), mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è contenuta nei rispettivi statuti.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 174 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), e 2, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché agli artt. 15, 35 e 50 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010, e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.

Sentenza 188/2015

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **CARTABIA** – Redattore: **CAROSI**

Udienza Pubblica del **09/06/2015**; Decisione del **09/06/2015**

Deposito del **24/07/2015**; Pubblicazione in G. U. **29/07/2015 n. 30**

Norme impugnate: Artt. 2, c. 1° e 2°, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R, e 4, in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 07/05/2013, n. 9; art. 1, in combinato disposto con l'Allegato A nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R, della legge della Regione Piemonte 06/08/2013, n. 16.

Massime: **38541 38542**

Atti decisi: **ordd. 71 e 72/2014**

SENTENZA N. 188

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), e 4 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) e dell'art. 1, in combinato disposto con l'Allegato A, nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze del 31 gennaio 2014, iscritte ai numeri 71 e 72 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, e quello, fuori termine, della provincia del Verbano Cusio Ossola;
udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;
uditi gli avvocati Alberto Vella per la Provincia di Alessandria e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in due giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), e 4 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), nella parte relativa all'Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98"), e dell'art. 1 in combinato disposto con l'Allegato A della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo n. 149827R, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Espone il giudice rimettente che la Provincia di Alessandria e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l'individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, nonché l'atto presupposto costituito dalla delibera della Giunta regionale n. 26-6372, del 17 settembre 2013, che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente - già indicate nella legge regionale n. 9 del 2013 - alle varie Direzioni regionali. La Provincia di Alessandria ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l'anno 2013, l'accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtù dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011 e 2012 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi dovuti per tali ragioni.

Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziare in bilancio dalla Regione Piemonte nell'anno 2013 per l'esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l'espletamento di tali funzioni. Riferisce il Tribunale amministrativo piemontese che all'esito dell'udienza camerale del 15 gennaio 2014 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di

assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR piemontese dagli atti prodotti risulta che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 con delibera di giunta n. 26-6372 del 17 settembre 2013 ha assegnato integralmente le risorse finanziarie di parte corrente 2013 (pari ad euro 20.000.000,00) alla Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura - Rapporti con le Autonomie Locali", per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali piemontesi e, con la successiva deliberazione n. 47-6446 del 30 settembre 2013, la Giunta regionale ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti Enti, la somma così assegnata, provvedendo per l'effetto ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Espone il rimettente che tuttavia tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale destinato al settore "Agricoltura" la Provincia di Alessandria sosterebbe una spesa superiore ad euro 2.300.000 annui, mentre la Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte necessiterebbe di una somma superiore ad euro 2.000.000 annui, con la conseguenza che le due amministrazioni provinciali - oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite - non sarebbero neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi.

Il giudice amministrativo piemontese sostiene che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti per la decisione da assumere in quanto le delibere impuginate, nell'attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2013, con riferimento alle somme da queste indicate nella summenzionata Unità previsionale di base DB05011 e, segnatamente, nel capitolo n. 149827R. Infatti, prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio le leggi di bilancio alle quali esse premettono di voler dare attuazione.

Secondo il giudice a quo assumono quindi rilevanza per la decisione dei ricorsi l'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2013 mediante il quale è stato approvato il totale generale delle spese ed è stata autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2013, l'art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2013, entrambi in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011, laddove assegna al capitolo 149827R ("Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite - L.R. 34/98") la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00, nonché l'art. 1 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all'UPB DB05011, ed al predetto capitolo 149827R.

Al riguardo il rimettente espone che, in effetti, a norma dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore

sanitario), a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Peraltro, rammenta il TAR per il Piemonte che tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell'art. 119 Cost., ha altresì stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali così soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e che tale compartecipazione può essere successivamente incrementata sulla base di disposizioni legislative regionali sopravvenute riguardanti le funzioni delle Province o in misura corrispondente alla riduzione di altri trasferimenti regionali; è altresì previsto che in caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali sopresse, le Regioni debbano assicurare una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province (comma 2 dell'art. 19 citato) ed è stato altresì previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, riferisce il rimettente che la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; né se si sia verificato un successivo intervento statale sostitutivo; né, ancora, se sia stato istituito il "Fondo sperimentale regionale di riequilibrio" che, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del menzionato d.lgs. n. 68 del 2011, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l'attuazione del nuovo sistema. Nel giudizio a quo, prosegue il TAR, la Regione Piemonte ha unicamente riferito che, con d.G.R. n. 27-6545 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha costituito un «tavolo regionale di coordinamento» in materia di riorganizzazione del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali, al fine di determinare anche la percentuale di compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica spettante alla Regione in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, ma, obietta il rimettente, sarebbe evidente che, attualmente, nessuna determinazione sia stata ancora adottata; con la conseguenza che l'eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare la sua compensazione in alcuna voce. Pertanto, osserva il giudice a quo che l'attuale inoperatività, per la Regione Piemonte, della complessiva previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse sopresse), avrebbe dovuto impedire l'applicazione anche della pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province); tale sarebbe difatti, secondo il giudice a quo, la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata di tale previsione, nel senso cioè che la sua operatività debba intendersi sospesa fino a quando non saranno concretamente stabilite le modalità di recupero delle risorse sopresse.

Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore

delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziare per il 2012, le quali, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle Province ricorrenti nei due giudizi a quibus), avrebbero di fatto impedito a queste ultime la concreta possibilità di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.

Secondo il rimettente una siffatta riduzione violerebbe l'autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost). Osserva difatti il TAR piemontese che fino a quando le Province continueranno ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alle leggi regionali impugnate si tradurrebbe in una menomazione della loro autonomia finanziaria (è richiamata la sentenza n. 241 del 2012) perché costringerebbe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie – che, peraltro, le Province ricorrenti sostengono di non possedere – ed altresì in un ostacolo all'assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere (è richiamata la sentenza n. 63 del 2013). Pertanto, secondo il rimettente, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non potrebbe considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, se giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario fondate sull'equilibrio di bilancio.

Rammenta il giudice a quo che il soddisfacimento delle ordinarie attività amministrative non dipenderebbe solo dalle risorse disponibili, ma anche dalle scelte sulla loro allocazione ed utilizzazione, dovendosi evitare che queste possano comportare la compromissione delle istanze costituzionali già richiamate. Pertanto, secondo il TAR, anche le leggi regionali in questione avrebbero dovuto allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione della Regione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e – correlativamente – di mantenere il buon andamento nell'amministrazione pubblica, ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.).

Secondo il TAR rimettente sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell'esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime; sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in quanto il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province – afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale (sono citati l'industria, le miniere, l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione dei rifiuti, l'energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la protezione civile, il turismo, i trasporti, l'istruzione, i servizi sociali, i beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall'art. 3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.

Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell'art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: siffatti principi postulerebbero, infatti, secondo il rimettente, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, così, ne diventano titolari ai sensi dell'art. 118, secondo comma, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono

divenute titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarietà verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state attribuite alle Province) ed anche del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inadeguato a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.

2.- È intervenuta in entrambi i giudizi la Regione Piemonte, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili od infondate. La Regione Piemonte sottolinea innanzi tutto che le cifre che si indicano come insufficienti comprenderebbero solo parte delle funzioni delegate, mentre altre materie (quali quelle dei trasporti, e dei servizi sociali), sarebbero finanziate con specifiche leggi regionali (leggi della Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422» e 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento»).

Inoltre, con riferimento al fatto che i suddetti finanziamenti non basterebbero nemmeno a coprire le spese del personale, la Regione eccepisce che non sarebbe stato dimostrato che essi vengano utilizzati solo per l'esercizio delle funzioni conferite e delegate.

Evidenzia inoltre l'interveniente che la Regione Piemonte e le Province, nei tavoli della "Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali", non avrebbero mai concordato di fissare i finanziamenti a seguito di resoconti dettagliati sui costi forniti dalle Province, optando diversamente per una forfetizzazione dei contributi. La Regione Piemonte, dopo aver descritto nel dettaglio i settori oggetto del d.lgs. n. 112 del 1998, che sarebbero stati a loro volta delegati alle Province con la legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), osserva che occorrerebbe tenere conto delle attività coperte con fondi europei e che alcune delle attività delegate (per esempio in materia contributiva) verrebbero esercitate solamente in quanto vi sia la disponibilità finanziaria, mentre altre attività (ad esempio trasporti) sarebbero finanziate con altri fondi non compresi nella delibera impugnata. Prosegue la Regione Piemonte che l'art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998 menziona i fondi regionali "effettivamente" trasferiti dallo Stato, sicché la Regione non avrebbe potuto incrementare i fondi provinciali con fondi propri, in quanto già soggetti ad una drastica riduzione per effetto dei minori trasferimenti statali; non essendosi mai proceduto ad un esame dettagliato degli effettivi costi delle funzioni trasferite, che tengano conto anche degli elementi sopra elencati si sarebbe optato per la forfetizzazione del versamento regionale alle Province, come tale non necessariamente vincolato alla spesa storica degli anni precedenti. Tale versamento sarebbe stato peraltro concordato in sede di "Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali", a cui avrebbero partecipato anche le Province ricorrenti. La Regione richiama altresì il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) che individua l'anno 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica, ed in particolare l'art. 3, che enumera le funzioni fondamentali della Provincia ai fini della determinazione dei fabbisogni standard: secondo la Regione Piemonte sarebbe evidente che gran parte delle funzioni delegate dalla Regione siano attualmente ricomprese nell'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, così come ridefinite, sicché resterebbe «difficile [...] stabilire un finanziamento ultroneo per attività analoghe svolte dal medesimo personale».

3.- È intervenuta nel presente giudizio la Provincia di Alessandria.

Nella sostanza, riproducendo nella seconda memoria le medesime argomentazioni già contenute nel ricorso promosso davanti al TAR del Piemonte e riassunte dal rimettente nella propria ordinanza,

la Provincia rammenta che, anche soltanto fino all'anno 2010, le risorse economico-finanziarie trasferite dalla Regione erano ben più consistenti, e che dopo quella data la Regione non si è riappropriata di nessuna delle funzioni in precedenza attribuite o delegate.

La Provincia di Alessandria rammenta che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva stabilito (art. 3, comma 3) che la legge regionale dovesse attribuire agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali e che (art. 7, commi 1, 2 e 3) i provvedimenti che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali, dovessero determinare la decorrenza dell'esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative; le medesime disposizioni prevedevano, altresì, che fosse assicurata la devoluzione alle Regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ed inoltre che ai fini della determinazione delle risorse da trasferire si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli enti locali ai sensi del predetto decreto legislativo.

Prosegue la interveniente che la Regione Piemonte, con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), aveva previsto l'istituzione di due fondi per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59 del 1997 e tali fondi erano alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997, mentre, per la quota regionale, era previsto che la dotazione fosse definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la "Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali".

La Provincia di Alessandria, oltre all'esercizio delle funzioni attribuite per effetto della attuazione della legge n. 59 del 1997, ripercorre in particolare la vicende relative al trasferimento delle competenze in materia di agricoltura, per effetto del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), emanata a seguito della soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che prevedeva che tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione fossero esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, [anche] alle Province, provvedendosi alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni. In tale ambito la Regione Piemonte ha di conseguenza trasferito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le materie in oggetto con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), rinviando alle previsioni contenute nella legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 per l'attribuzione delle risorse alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite. Rammenta inoltre la Provincia di Alessandria che con la legge reg. Piemonte n. 44 del 2000 sono state approvate le disposizioni normative per l'attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998 sopra citato, provvedendo al riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali relativamente a un gruppo di materie oggetto del decentramento amministrativo, ulteriori rispetto a quelle del settore "agricoltura".

Espone la Provincia di Alessandria che, in attuazione delle citate leggi regionali sono state trasferite dalla Regione Piemonte alle Province le risorse umane ritenute necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Evidenzia l'interveniente che, dall'anno 2001 fino a tutto il 2010, i trasferimenti regionali in materia di funzioni conferite e delegate sono stati congrui e sufficienti per coprire integralmente i costi per il funzionamento e per il personale addetto all'esercizio delle funzioni stesse, attestandosi in un importo complessivo di euro 60.000.000,00 cui corrispondeva, per la Provincia di Alessandria, un importo trasferito pari ad a euro 6.789.219,00 (di cui euro 2.729.269,00 legate all'esercizio della funzione "agricoltura").

Nondimeno, si prosegue, a decorrere dall'anno 2011 la medesima assegnazione iniziava a subire un decremento, quando l'importo complessivo era fissato in euro 50.000.000,00 e, correlativamente, in euro 5.598.033,00 – di cui euro 2.276.211,00 legate all'esercizio della funzione agricoltura – per la parte di spettanza della Provincia di Alessandria; in seguito, nell'anno 2012 l'assegnazione si riduceva ulteriormente (euro 40.000.000,00 l'importo complessivo ed euro 4.486.823,46 – di cui euro 1.824.383,12 legati all'esercizio della funzione agricoltura – per quanto di competenza della Provincia di Alessandria) ed infine nell'anno 2013 l'assegnazione si è ulteriormente dimezzata rispetto l'anno precedente, essendo stati stanziati euro 20.000.000,00 complessivamente e, per quanto attiene alla Provincia di Alessandria, euro 2.243.636,07, di cui euro 912.282,78 per le spese del settore "agricoltura".

Espone la Provincia di Alessandria che, come già analiticamente documentato nel giudizio davanti al TAR e rammentato dal giudice a quo nella sua ordinanza, nell'anno 2013, per effetto di tali progressive decurtazioni, tali importi si sono in sostanza ridotti ad appena un terzo circa rispetto all'assegnazione stabilita nell'anno 2010 (assegnazione che era rimasta costante per un decennio, sin dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative, allorché la Regione Piemonte individuò, in accordo con gli enti locali interessati, l'entità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite e delegate): tali somme, lamenta la Provincia di Alessandria, sarebbero attualmente assolutamente insufficienti a coprire persino i costi derivanti dalle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alla Provincia di Alessandria, sebbene le funzioni conferite e delegate siano rimaste immutate e non vi siano state variazioni di rilievo nell'entità del personale in servizio. In tale situazione, si prosegue, la Provincia negli anni 2011 e 2012 ha dovuto con difficoltà provvedere a sopperire con risorse proprie ai minori trasferimenti regionali ma, per l'anno 2013, in seguito all'ulteriore dimezzamento dei trasferimenti, la situazione sarebbe divenuta assolutamente insostenibile. Evidenzia, infine, la Provincia di Alessandria che anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 non hanno avuto nessuna attuazione, né si è manifestato l'intervento dello Stato in via sostitutiva.

Considerato in diritto

1.- Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, nella parte relativa all'Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98), e dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del

predetto capitolo 149827R, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, primo e secondo comma, 117, 118, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.

I giudizi a quibus sono stati promossi dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le quali hanno impugnato due delibere della Giunta regionale del Piemonte che hanno provveduto al riparto ed all'assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie da destinare all'esercizio delle funzioni rispettivamente conferite e delegate con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le Province ricorrenti hanno lamentato davanti al TAR piemontese che le somme stanziata in bilancio dalla Regione Piemonte per l'anno 2013 non sarebbero sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l'espletamento di tali funzioni.

Il TAR piemontese sostiene che, per la decisione dei ricorsi, assumano rilevanza le leggi regionali del 2013, contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento, laddove esse stabiliscono le risorse da trasferire [anche] alle due Province ricorrenti. In proposito, espone il rimettente come dagli atti prodotti in giudizio risulti che la Giunta regionale ha provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti enti, l'intera somma stanziata in bilancio (euro 20.000.000,00 in bilancio di previsione, con variazione in aumento di circa euro 1.000.000,00 con la legge di assestamento), provvedendo di conseguenza ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Sostiene il rimettente che, tuttavia, tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei due giudizi, esse non basterebbero nemmeno a coprire gli oneri per le sole retribuzioni del personale impiegato nelle funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte.

Pertanto, prosegue il giudice a quo, le delibere di Giunta regionale impuginate, nell'assegnare lo stanziamento oggetto di contestazione alle ricorrenti, non avrebbero potuto attribuire agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate nel predetto capitolo 149827R: infatti dette delibere nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate nei ricorsi dovrebbero coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, le leggi di bilancio alle quali le delibere premettono di voler dare attuazione.

Il rimettente rammenta che la Regione Piemonte non ha nemmeno dato ancora esecuzione alla previsione contenuta nell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), laddove stabilisce, a decorrere dall'anno 2013, che ciascuna Regione a statuto ordinario debba assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle Province ma, correlativamente, prescrive altresì che ciascuna Regione debba comunque determinare una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, o ad altro tributo regionale, per assicurare la compensazione dei trasferimenti soppressi.

Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, nell'apportare una consistente riduzione degli stanziamenti a favore

delle Province per le funzioni loro conferite e delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziare per il 2012, che, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle ricorrenti nei giudizi a quibus), avrebbero violato l'autonomia finanziaria delle Province garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost), trattandosi di enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.).

Secondo il TAR sarebbe altresì violato l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza – in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell'esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime – sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale.

Il giudice rimettente lamenta infine la violazione dell'art. 118, secondo comma, Cost., in quanto il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse loro destinate, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale – in applicazione del quale, invece, esse erano state attribuite – e del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.

2.- I due giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni regionali, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

Preliminarmente occorre esaminare il problema dell'ammissibilità di questioni rivolte contro disposizioni di legge che, in sede di bilancio preventivo, determinano le risorse da assegnare alle varie missioni che l'ente territoriale deve fronteggiare. Si tratta invero, nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari (nel caso di specie della Regione Piemonte).

Si tratta, indubbiamente, di scelte che, essendo frutto di un'insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, rispetto che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è già tradotto – attraverso un risalente e consolidato orientamento – in precisi modelli di giudizio, quali la salvaguardia della essenziale unitarietà e globalità del bilancio (sentenze n. 12 del 1987, n. 22 del 1968 e n. 1 del 1966) e, soprattutto, il riconoscimento dei principi di gradualità e di proporzionalità in ordine all'attuazione di valori costituzionali che importi rilevanti oneri a carico del bilancio statale (ex multis, sentenze n. 33 del 1987, n. 173 e n. 12 del 1986, n. 349 del 1985 e n. 26 del 1980).

Da questa premessa non può tuttavia conseguire «che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte. In altri termini, non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio [...] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).

Per questo motivo, le questioni proposte devono essere ritenute ammissibili anche in considerazione della particolare articolazione degli interessi contrapposti: quelli facenti capo a due enti territoriali di diversa disciplina costituzionale, la Regione e la Provincia.

3.- Dalla lettura delle ordinanze di rimessione si evince inequivocabilmente la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che le norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole la misura dei trasferimenti complessivi della Regione alle Province piemontesi per funzioni amministrative conferite e delegate, avrebbero posto un limite invalicabile per l'autorità amministrativa preposta alla determinazione dei singoli contributi. Ed in effetti il sistema di contabilità finanziaria delle Regioni è caratterizzato dalla cosiddetta "funzione autorizzatoria" della spesa, la quale astringe la gestione delle risorse disponibili entro i limiti determinati dalle singole poste del bilancio di previsione (in merito ai caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012).

Il giudice rimettente precisa, infatti, che il provvedimento di riparto dei trasferimenti tra le Province ha utilizzato per intero lo stanziamento del bilancio 2013, sicché, nella vigenza delle disposizioni impugnate, risulta impossibile superare l'ostacolo al riconoscimento delle pretese delle ricorrenti. La rimozione delle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi propedeutica all'esame del merito delle rivendicazioni finanziarie delle Province ricorrenti. Precisa infatti, il giudice a quo che «le impugnate delibere di Giunta regionale non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione del bilancio 2013 e che - di conseguenza - le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio».

Dalle ordinanze di rimessione si ricava anche che non vi è questione sui criteri di riparto dello stanziamento di bilancio tra le Province piemontesi e che, quindi, la lesione dedotta da entrambe le ricorrenti riguarda non i parametri di riparto bensì l'ammontare complessivo dei trasferimenti, come determinato dal bilancio di previsione 2013.

4.- Le precedenti considerazioni servono a definire con chiarezza l'oggetto del presente giudizio, che non riguarda, e non potrebbe riguardare, la misura delle rivendicazioni finanziarie delle Province.

Alla luce dell'illustrata delimitazione del petitum, il sindacato di questa Corte non può essere esteso alle ragioni che hanno condotto la Regione Piemonte a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti come delineato dall'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 (soppressione, a decorrere dall'anno 2013, dei trasferimenti di parte corrente con contestuale assegnazione alle Province di un importo fiscale sostitutivo dei trasferimenti regionali così eliminati). La mancata attuazione della norma statale, che prevedeva una sostanziale invarianza finale del nuovo regime delle entrate provinciali, risulta, ai fini del presente giudizio, un mero presupposto di fatto.

Per questo motivo non possono essere prese in considerazione quelle eccezioni dell'intervenuta Regione Piemonte che cercano di ricostruire il quadro dei rapporti tra funzioni conferite e relativo finanziamento, la cui eventuale attinenza alla controversia può essere deliberata solo nel giudizio di merito.

5.- Alla luce delle esposte premesse le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. sono fondate.

Malgrado la Regione Piemonte eccepisca, in modo generico e non documentato, che le poste contabili oggetto di impugnazione non siano esaustive delle risorse trasferite per funzioni conferite o delegate alle Province ricorrenti, l'entità degli stanziamenti contenuti nei bilanci della Regione stessa mostra al riguardo una sostanziale continuità - solo negli ultimi due esercizi interrotta - delle assegnazioni riguardanti il capitolo 149827R nell'ambito della posta contabile Unità previsionale di

base 05011, costantemente identificativo dell'allocazione delle risorse oggetto del presente contenzioso, a partire dal momento dell'effettivo conferimento delle funzioni alle Province piemontesi. In particolare, a partire dall'esercizio 2010 si presenta la seguente situazione: 2010 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 60.000.000,00; 2011 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 59.000.000,00; 2012 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 40.000.000,00; 2013 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 20.000.000,00 (euro 21.065.336,47 a seguito di assestamento). Nel breve volgere di due anni i trasferimenti in questione si sono dunque ridotti del sessantasette per cento senza che dette funzioni risultino ridimensionate in misura proporzionata alla drastica riduzione evidenziata.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, seppur con riferimento alle Regioni a statuto speciale, che ad esse non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell'autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013). Ciò vale a maggior ragione per le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie speciali.

Le possibilità di ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti. Vale in proposito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse [...] dall'altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).

5.1.- In particolare, appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all'anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.

5.2.- Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziare siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell'amministrazione, e, dall'altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione. Ciò proprio in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite.

Nel caso in esame la apoditticità della riduzione è assoluta, essendosi manifestata attraverso un mero stanziamento di bilancio, ridotto delle percentuali evidenziate rispetto alla somma erogata negli esercizi anteriori. Risorse così drasticamente ridotte, se non garantiscono, nel caso della Provincia di Alessandria, neppure il pagamento delle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito, sono comunque destinate ad una cattiva utilizzazione in ragione dell'insufficiente o del

tutto mancante finalizzazione ad obiettivi predeterminati e credibili. Solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse tra le Province e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati.

È da sottolineare come il principio della programmazione degli obiettivi di bilancio sia espressamente codificato nell'art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale stabilisce che «1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione». Sotto analoga prospettiva, le norme che producono effetti finanziari innovativi «a carico della [finanza delle regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, ferma restando la discrezionalità del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell'entità finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica, come nel caso della posta di bilancio della Regione Piemonte in questa sede impugnata.

5.3.- L'entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anche sull'autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l'art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite.

6.- Dunque le norme impuginate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono - senza alcun allegato piano di riorganizzazione e di riallocazione - le dotazioni finanziarie storiche per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) pregiudicandone lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime.

Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal giudice rimettente.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

Sentenza 129/2016

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GROSSI** – Redattore: **CARTABIA**

Camera di Consiglio del **06/04/2016**; Decisione del **06/04/2016**

Deposito del **06/06/2016**; Pubblicazione in G. U. **08/06/2016 n. 23**

Norme impugnate: Art. 16, c. 6°, decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/08/2012, n. 135.

Massime: **38895**

Atti decisi: **ord. 195/2015**

SENTENZA N. 129

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente tra il Comune di Lecce e il Ministero dell'interno ed altri, con ordinanza del 2 dicembre 2014, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Andria, fuori termine, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza depositata il 2 dicembre 2014 e iscritta al n. 195 del registro ordinanze del 2015, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7

agosto 2012, n. 135, nella parte in cui, nel prevedere per l'anno 2013 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro, dispone che la riduzione per ciascun Comune è «determinat[a], con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010–2012, desunte dal SIOPE».

Il giudice rimettente ritiene la questione di legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata.

1.1.– La rilevanza della questione deriverebbe dal fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è chiamato a decidere in merito al ricorso con cui il Comune di Lecce contesta la riduzione dei trasferimenti erariali determinata dal decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013, chiedendone l'annullamento: trattandosi di fonte secondaria di mera applicazione della fonte primaria, la determinazione circa la legittimità costituzionale della disposizione censurata si porrebbe in termini di pregiudizialità rispetto alla decisione nel merito.

1.2.– La questione sarebbe non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, primo e terzo comma, della Costituzione.

In particolare, il giudice rimettente afferma che la censurata disposizione comporterebbe la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta all'ente locale dall'art. 119 Cost. Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché la disposizione censurata, a differenza di quella previgente per i Comuni e quella vigente per le Province, non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Un intervento di riduzione dei trasferimenti, afferma il rimettente, che avvenisse a esercizio finanziario quasi concluso inciderebbe sull'elaborazione e sull'approvazione del bilancio di previsione, strumento attraverso cui si esplica l'autonomia finanziaria di ciascun ente locale, necessariamente condizionato alla previa conoscenza delle entrate su cui è possibile contare. In secondo luogo, perché la disposizione censurata individua il parametro per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i «consumi intermedi» del triennio in esame, categoria nella quale rientrano, però, secondo il rimettente, sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione, sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini (quali, come nel caso del Comune ricorrente, i costi del servizio di raccolta dei rifiuti). A sostegno della incostituzionalità della disposizione censurata, il TAR Lazio richiama l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, intervenendo sul comma 7 del qui censurato art. 16, esclude, per le sole Province, dal computo dei consumi intermedi le spese per la formazione professionale, per il trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per i servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.

In riferimento all'art. 119, terzo comma, Cost., il TAR Lazio osserva che la riduzione delle erogazioni statali in base alle spese sostenute dai singoli Comuni per i consumi intermedi sia ispirata a una ratio diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante. La riduzione del fondo perequativo non potrebbe avvenire, secondo il rimettente, sulla base di un parametro (le spese per i consumi intermedi) diverso da quello che ispira l'istituzione del medesimo (la capacità contributiva per abitante).

La disposizione censurata violerebbe altresì gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni nell'anno 2012 e per le riduzioni dei trasferimenti alle Province per l'anno 2013, non subordina la determinazione unilateralmente

assunta dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

2.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto, nell'atto depositato in data 27 ottobre 2015, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

2.1.- Ad avviso della difesa statale, la scelta legislativa sarebbe del tutto legittima, posto che la disposizione censurata «rappresenta una tappa [del] percorso avviato dal legislatore statale per realizzare il contenimento della spesa pubblica», incidendo su una voce di spesa complessiva, quella relativa ai consumi intermedi, senza peraltro determinare gli strumenti e le modalità per l'attuazione dello stesso, nel rispetto degli artt. 117, terzo comma, e 119, primo comma, Cost. Inoltre, la difesa statale precisa che la mancata indicazione del termine per l'adozione del decreto ministeriale non regolamentare relativo all'anno 2013 «non ha avuto alcuna incidenza sull'autonomia finanziaria e di spesa dell'ente locale», in quanto l'atto normativo è stato emanato il 24 settembre 2013, un mese in anticipo rispetto all'anno precedente, in cui il termine per l'adozione del decreto ministeriale era previsto per legge.

2.2.- Sarebbe, altresì, infondata la questione sollevata in riferimento all'art. 119, terzo comma, Cost., per avere la legge statale individuato nella media delle spese sostenute per i consumi intermedi nel triennio precedente il criterio per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali a ciascun Comune. Il criterio individuato per la riduzione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, «ha una valenza tecnica e neutra, disancorata dall'eventuale valore politico del dato ed orientata al solo fine di ripartire il sacrificio tra tutti gli enti coinvolti». Inoltre, la difesa statale osserva che le riduzioni in base alle spese sui consumi intermedi per l'anno 2013 riguarderebbero non più il fondo sperimentale di riequilibrio, abrogato dall'art. 1, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), bensì il fondo di solidarietà comunale, istituito dall'art. 1, del medesimo comma 380, lettera d), il quale, avendo una ratio autonoma, può dotarsi di un criterio diverso da quello previsto dall'art. 119, terzo comma, Cost.

2.3.- Priva di fondamento sarebbe, poi, la censura che lamenta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'unilateralità della suddivisione delle riduzioni disposte tramite decreto ministeriale, senza il preliminare passaggio in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. La difesa statale ritiene, infatti, che, al fine di provvedere alla suddivisione delle riduzioni del sopprimendo fondo sperimentale di riequilibrio per il 2013, la norma ha adottato i criteri già determinati, per l'anno 2012, dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, criteri poi recepiti nel decreto ministeriale 25 ottobre 2012.

3.- Con memoria depositata in data 27 novembre 2015 (fuori termine), si è costituito il Comune di Andria, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata dal giudice rimettente.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza iscritta al n. 195 del registro ordinanze del 2015, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. La norma censurata, nel disporre, per l'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro, prevede che le quote da imputare a ciascun Comune sono «determinate, con

decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».

1.1.- Il TAR Lazio lamenta la violazione degli artt. 3, 97 e 119, primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, la mancata previsione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto a determinare la quota di riduzione spettante a ciascun Comune lederebbe l'autonomia finanziaria e il buon andamento dell'amministrazione dell'ente medesimo, incidendo l'eventuale tardività nell'adozione del decreto ministeriale sulla redazione del bilancio finanziario del Comune. Inoltre, la disposizione impugnata comporterebbe una lesione del principio di leale collaborazione, in quanto non subordina la determinazione unilaterale delle quote, da parte dello Stato, all'inerzia della Conferenza Stato-Città e autonomie locali - come, al contrario, era previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni e alle Province per l'anno 2012 e per le riduzioni alle sole Province per l'anno 2013. La disposizione censurata violerebbe, altresì, il primo comma dell'art. 119 Cost., dato che individua nei «consumi intermedi» il criterio per la determinazione della quota di riduzione delle risorse da trasferire, senza decurtare da detti consumi le spese sostenute per i servizi ai cittadini. Infine, la scelta del legislatore violerebbe il terzo comma dello stesso art. 119 Cost., ricorrendo a un criterio (i consumi intermedi) diverso da quello previsto dalla disposizione costituzionale per il fondo perequativo (minore capacità contributiva per abitante).

2.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 sono fondate.

2.1.- Occorre preliminarmente ricostruire la più recente evoluzione della disciplina dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel cui ambito si inserisce la disposizione impugnata.

Il d.l. n. 95 del 2012 e, per quel che rileva in questo giudizio, il suo art. 16, comma 6, hanno subito, in un breve lasso di tempo, diversi interventi legislativi, che hanno inciso sia sulla entità dei trasferimenti erariali ai Comuni, sia sulle modalità di determinazione delle quote di riduzione spettanti a ciascun Comune.

L'articolo 16, comma 6, nella formulazione modificata dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevedeva che le riduzioni del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai Comuni fossero determinate «dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali [...], e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre, relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012, ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi». In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere «comunque emanato entro i 15 giorni successivi, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE».

La disposizione riproponeva un meccanismo già sperimentato in questo ambito, in base al quale lo Stato determina l'ammontare complessivo della riduzione per anno di riferimento e per tipologia di ente, mentre la quota assegnata a ciascun ente è stabilita dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali (nel caso dei Comuni e delle Province) e recepita con decreto del Ministero dell'interno entro una data certa. Solo in assenza di un accordo, il Ministero può procedere unilateralmente alla quantificazione delle riduzioni, adottando un decreto ministeriale, sempre entro una data certa, «in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte [...] dal SIOPE».

La legge di stabilità 2013 – legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) – ridisegna il sistema di finanziamento degli enti locali. Infatti, nell'attribuire ai Comuni l'intero gettito IMU (a esclusione di quello derivante dagli immobili produttivi, che rimane destinato allo Stato), alla lettera e) del suo art. 1, comma 380, sopprime il fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). Tale fondo sperimentale – alimentato dal gettito derivante dai tributi sugli immobili e poi ridistribuito tra i Comuni – avrebbe dovuto avere una durata di tre anni ed essere sostituito, una volta determinati i fabbisogni standard, dal Fondo perequativo per il finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province (secondo quanto previsto dall'art. 13 dello stesso d.lgs. n. 23 del 2011).

Le difficoltà e i ritardi nell'attuazione del federalismo fiscale hanno invece indotto – come detto – il legislatore a sopprimere il Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 1, comma 380, lettera e, della legge n. 228 del 2012), sostituendolo con il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni (art. 1, comma 380, lettera b, della legge n. 228 del 2012), i cui criteri di formazione e di riparto devono essere determinati, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014, e comunque entro i successivi 15 giorni in caso di mancato accordo. Il suddetto Fondo di solidarietà è stato poi messo a regime dalla legge di stabilità del 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Con decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, l'art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 è stato ulteriormente modificato: è stato abrogato il termine del 31 gennaio 2013 (nel frattempo inutilmente decorso), introdotto dal d.l. n. 174 del 2012 per la determinazione, in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, delle riduzioni del soppresso Fondo sperimentale di riequilibrio da imputare a ciascun Comune; ed è stato previsto che tali riduzioni «a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per i costi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».

Per il solo anno 2013, dunque, convivono due fondi con due diversi meccanismi di imputazione delle riduzioni: il primo riguarda il Fondo sperimentale di riequilibrio, in via di estinzione, e prevede che lo Stato, con una decisione unilaterale, distribuisca le risorse, ridotte in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi; il secondo riguarda il nuovo Fondo di solidarietà comunale, il cui riparto è affidato primariamente alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e, nel solo caso di mancato accordo, all'intervento unilaterale dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2.2.- La dinamica del contesto legislativo rivela, dunque, come la disposizione censurata operi quale deroga all'ordinario procedimento di riparto dei fondi erariali: una deroga circoscritta al solo anno 2013 per il sopprimendo Fondo sperimentale di riequilibrio e funzionale all'avvio del nuovo regime basato sul Fondo di solidarietà comunale, già contestualmente istituito con la medesima legge di stabilità per il 2013 abrogativa del primo.

Tuttavia, neppure tali caratteristiche – che inducono a qualificare la deroga disposta dalla norma impugnata come transitoria ed eccezionale – consentono di superare le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente. Il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune,

seppur limitatamente all'anno 2013, unitamente alla mancanza di un termine per l'adozione del decreto ministeriale e alla individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost.

2.3.- L'impugnato art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, che vincola senz'altro anche i Comuni. Nessun dubbio che, come già ripetutamente affermato da questa Corte (sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003), le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012).

Vero è che i procedimenti di collaborazione tra enti debbono sempre essere corredati da strumenti di chiusura che consentano allo Stato di addivenire alla determinazione delle riduzioni dei trasferimenti, anche eventualmente sulla base di una sua decisione unilaterale, al fine di assicurare che l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica sia raggiunto pur nella inerzia degli enti territoriali (ex multis, sentenze n. 82 e 19 del 2015). Ma tale condizione non può giustificare l'esclusione sin dall'inizio di ogni forma di coinvolgimento degli enti interessati, tanto più se il criterio posto alla base del riparto dei sacrifici non è esente da elementi di dubbia razionalità, come è quello delle spese sostenute per i consumi intermedi.

In effetti, non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente, che nella nozione di «consumi intermedi» possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo – ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio –, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie.

Dati questi elementi di ambiguità, si deve ritenere che il ricorso al criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi come parametro per la quantificazione delle riduzioni delle risorse da imputare a ciascun Comune possa trovare giustificazione solo se affiancato a procedure idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti e a correggerne eventuali effetti irragionevoli. Il criterio delle spese sostenute per i consumi intermedi non è dunque illegittimo in sé e per sé; la sua illegittimità deriva dall'essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria, vale a dire solo dopo infruttuosi tentativi di coinvolgimento degli enti interessati attraverso procedure concertate o in ambiti che consentano la realizzazione di altre forme di cooperazione.

Né si deve sottovalutare il fatto che la disposizione impugnata non stabilisce alcun termine per l'adozione del decreto ministeriale che determina il riparto delle risorse e le relative decurtazioni. Un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione.

Per tutte queste ragioni, complessivamente considerate, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012.

2.4.- Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.